

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Contratto di Assicurazione dei Rami Danni
“GLOBAL PROTEZIONE CASA”

Ed. 2/AB3

FASCICOLO INFORMATIVO

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Data ultimo aggiornamento 01/01/2012

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia alla consultazione del sito internet della Società nella sezione dedicata ai "Prodotti".

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Isvap al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
- Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano (Italia)
- Recapito telefonico: 02-4333501
Sito internet www.globalassistance.it
Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it
- Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n°19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione presso l'ISVAP: n. 1.00111

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati di seguito indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato in data 30/03/2011.
Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta al 31/12/2010 ad € 5.605.101; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad € 5.000.000, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 605.101.
L'indice di solvibilità dell'Impresa, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,823.

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è rivolto a soggetti persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, titolari, contitolari o delegati di un conto corrente presso il Gruppo bancario Credito Valtellinese.

AVVERTENZA: Il presente contratto è di durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza si intende prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto all'Art. 6 – "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni occorsi all'abitazione (fabbricato e/o contenuto) o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell'abitazione stessa, oppure riconducibili ad eventi legati alla vita familiare. In particolare al cliente verrà offerta una soluzione di combinazione di garanzie in virtù delle caratteristiche dell'Abitazione assicurata, tra cui:

- Incendio “Fabbricato” e/o “Effetti domestici”:

copre i danni derivanti principalmente da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi atmosferici (vento, trombe d'aria e grandine), caduta aeromobili, eventi socio-politici, fenomeni elettrici, acqua condotta, causati al Fabbricato e/o a quanto in esso contenuto;

- Responsabilità Civile “del Fabbricato” e/o “del Capofamiglia”:

copre i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (danni corporali a persone o danni materiali a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o alla conduzione dell'Abitazione assicurata (RC Fabbricato) o nell'ambito della vita privata (RC Capofamiglia);

- Furto:

copre i danni materiali e diretti al contenuto dell'Abitazione Assicurata e derivanti da furto con scasso o rapina;

- Tutela Legale:

garantisce le spese relative all'assistenza legale, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, che si rendessero necessarie per la tutela degli interessi del Contraente Assicurato e del suo nucleo familiare sia per fatti attinenti la vita privata che per fatti attinenti la proprietà o la conduzione dell'Abitazione Assicurata;

- Assistenza:

propone una serie di prestazioni di assistenza all'Abitazione assicurata erogate tramite la Centrale Operativa. Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche Sezioni delle singole Garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

AVVERTENZA I: Il contratto prevede **limitazioni** ed **esclusioni** alle coperture assicurative e condizioni di **sospensione** delle stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo. Per maggiori dettagli si rimanda ai diversi capitoli delle Condizioni di Assicurazione e in particolare:

- alle “Definizioni”,
- agli Artt. 1, 2, 3, 4 e 13 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”,
- agli Artt. A.1, A.2, A.3, C.1, C.3, C.4, C.5, D.1, D.3, D.4, D.5, D.6, D.8, E.2, E.3, F.2, F.3, F.4, F.11 e G.1 delle “Condizioni Particolari di Assicurazione”,
- all'Art. 5 delle “Norme che regolano i sinistri”.

AVVERTENZA II: Il contratto prevede **massimali** entro i quali sono prestate alcune Garanzie e l'applicazione di **scoperti** e **franchigie** che riducono l'indennizzo.

Si rinvia alle diverse Sezioni delle “Condizioni Particolari di Assicurazione” per aspetti di maggior dettaglio sui massimali (in particolare agli Artt. A.2, B.1, C.1, C.4, D.1, D.5, E.1, E.2, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6 e G.7), sullo scoperto (in particolare all'Art. E.2) e sulle franchigie (in particolare agli Artt. A.2, C.4, D.5).

Per facilitarne la comprensione si riportano di seguito alcuni esempi numerici:

Esempio sull'applicazione dello Scoperto:

In caso di furto avvenuto all'interno di un'abitazione con l'uso fraudolento di chiavi verrà applicato uno scoperto del 25% sull'importo del danno indennizzabile a termini di polizza come segue:

Danno indennizzabile	Scoperto (25%)	Importo liquidato
€ 10.000	€ (10.000 x 25%) = € 2.500	€ (10.000 - 2.500) = € 7.500

Esempio sull'applicazione del Massimale e della Franchigia:

In caso di danno al contenuto dell'Abitazione assicurata, dovuto ad un “fenomeno elettrico” (come ad esempio l'azione di un fulmine) verrà applicata la franchigia fissa di € 250,00 sull'importo del danno indennizzabile a termini di polizza, con il limite di rimborso entro il massimale, come segue:

Danno indennizzabile	Massimale per “fenomeno elettrico”	Importo di danno dedotta la franchigia	Indennizzo	Importo di danno a carico dell'assicurato
€ 4.000	€ 3.000	€ (4.000 - 250) = € 3.750	€ 3.000	€ (4.000 - 3.000) = € 1.000



4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art. 9 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile (Artt. 10 e 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La mancata comunicazione di un aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

A titolo esemplificativo:

un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere rappresentato dal cambiamento di destinazione d'uso del Fabbricato posto in copertura, accatastato come abitazione ma adibito a scopo differente.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Non è prevista la facoltà di rateizzare il premio annuale.

I premi devono essere pagati alla Società con accredito del relativo importo sul conto corrente dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

AVVERTENZA: Possono essere riconosciuti sconti di premio ai dipendenti o amministratori (sia attivi che in quiescenza) di Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese o ad esso collegate, in base ad accordi sottoscritti con la Società.

7. Rivalse

Per i danni di cui alla Sezione Incendio, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile (Art. 8 del capitolo "Norme che regolano i sinistri" delle "Condizioni di Assicurazione").

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Il Contraente e/o la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto assicurativo dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. La comunicazione deve essere data all'altra parte mediante lettera raccomandata. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 14 - "Recesso in caso di sinistro" delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Il contratto prevede la decadenza dal diritto alle Garanzie della Sezione Responsabilità Civile qualora il Contraente non faccia pervenire alla Società, nei termini previsti dal contratto (entro 5 giorni dalla notifica), notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.

11. Regime Fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.



C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA I: la denuncia del Sinistro deve essere inoltrata per iscritto alla Società, anche tramite l'intermediario, nei termini e secondo le modalità previste, dal contratto assicurativo, per ogni specifica Garanzia. Si rimanda per maggiori dettagli, anche con riferimento alle procedure liquidative, al capitolo delle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni di Assicurazione per le diverse Sezioni: "Incendio e Furto", "Responsabilità Civile", "Tutela Legale" ed "Assistenza".

In riferimento alle Garanzie Incendio e Furto, in caso di disaccordo tra le Parti, le spese relative per la ricerca e la stima del danno vengono sostenute da ciascuna delle Parti relativamente al proprio perito, mentre eventuali spese relative ad un terzo perito sono ripartite a metà.

AVVERTENZA II:

la Società ha esternalizzato il servizio di gestione dei sinistri "**Assistenza**" del presente contratto dandone incarico ad una Società specializzata nel settore, in breve indicata come "Centrale Operativa" (vedasi Glossario). Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio all'Art. 14 - "Istruzioni per la denuncia e richiesta di assistenza" del capitolo "Norme che regolano i sinistri" delle "Condizioni di Assicurazione";

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.5020 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA, corredando l'esposto con i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente (il quale può essere individuato accedendo al sito internet www.isvap.it, Sezione "per il consumatore") chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Il contratto prevede, per la risoluzione delle controversie tra le Parti sulla valutazione del danno, il ricorso all'arbitrato limitatamente alle Garanzie delle Sezioni "Tutela Legale", "Incendio" e "Furto".

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti articoli:

Art. F. 7 – "Gestione del caso assicurativo" della "Sezione Tutela Legale" delle "Condizioni Particolari di Assicurazione";

Art. 3 – "Procedura per la valutazione del danno" della "Sezione Incendio e Furto" del capitolo delle "Norme che regolano i sinistri" delle "Condizioni di Assicurazione".

AVVERTENZA: è tuttavia resa facoltà alle Parti di rivolgersi in ogni caso all'**Autorità Giudiziaria**.



GLOSSARIO

Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:

Abitazione assicurata: l'immobile indicato sul Modulo di Polizza, oggetto di copertura.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Box: locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. E' compreso anche il box Auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un Fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Centrale Operativa: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che è titolare, contitolare o delegato di un conto corrente presso il Gruppo bancario Credito Valtellinese, che stipula l'assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali.

Copertura (assicurativa): la garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

Effetti domestici: il contenuto dell'abitazione costituito da:

- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, cineprese, videocamere e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.);
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;

nonché, se i locali sono in affitto:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.

Sono esclusi: i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di "contratto di leasing".

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, costituente i locali adibiti ad uso civile abitazione compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture, esclusi quelli di valore artistico.

Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (es. appartamento in condominio), la definizione si intende riferita a tale porzione e la Garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

E' escluso quanto indicato alla definizione "Effetti domestici".

Franchigia: la somma stabilita che viene dedotta dall'Importo del danno indennizzabile a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro

Intermediario: la Società Global Assicurazioni S.p.A., Piazzale Marengo n. 6, 20121 – Milano, iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;





le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Società iscritte al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D. Società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese: Credito Valtellinese s.c., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio.

Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese.

Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione al netto di eventuale applicazione di scoperti e/o franchigie.

Modulo di polizza: il documento contrattuale rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell'assicurazione (decorrenza e scadenza della Polizza, le garanzie operanti, il premio, gli estremi del Contraente, il bene assicurato, ecc.) e che viene sottoscritto dal Contraente.

Nucleo Familiare: le persone familiari conviventi, risultanti dallo stesso certificato di stato di famiglia (sono inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli).

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato/i.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.

Prestazione di assistenza: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno.

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata sull'importo del danno indennizzabile a termini di polizza.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: la Compagnia di assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE S.p.A.

* * *

GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Dott. Pietro Rinaldi
(Presidente)



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento 01/01/2012

INDICE

§ DEFINIZIONI	pag. 02
§ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 05
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	pag. 09
❖ <u>SEZIONE INCENDIO</u>	
<i>Garanzia:</i> Incendio Fabbricato	pag. 09
<i>Garanzia:</i> incendio "Effetti domestici"	pag. 10
❖ <u>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</u>	
<i>Garanzia:</i> RC FABBRICATO	pag. 11
<i>Garanzia:</i> RC CAPOFAMIGLIA	pag. 12
❖ <u>SEZIONE FURTO</u>	
<i>Garanzia:</i> FURTO	pag. 14
❖ <u>SEZIONE TUTELA LEGALE</u>	
<i>Garanzia:</i> TUTELA LEGALE	pag. 15
❖ <u>SEZIONE ASSISTENZA</u>	
<i>Garanzia:</i> ASSISTENZA	pag. 18
§ NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	pag. 19
❖ SEZIONE INCENDIO E FURTO	pag. 19
❖ SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	pag. 21
❖ SEZIONE TUTELA LEGALE	pag. 22
❖ SEZIONE ASSISTENZA	pag. 22

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito riportati, utilizzati nel testo contrattuale, vengono attribuiti i seguenti significati:

Abitazione assicurata: l'immobile indicato sul Modulo di Polizza, oggetto di copertura

Aree metropolitane: le province di Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Box: locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. E' compreso anche il box Auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un Fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Caso assicurativo: la controversia o il procedimento per i quali è prestata la copertura assicurativa.

Casseforti: Mobili aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm (fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate);
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente (o anche su un solo lato per le casseforti murate);
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg (fatta eccezione per le casseforti murate).

Categoria/Classe catastale: classe all'interno di una categoria che distingue gli immobili in base al livello delle rifiniture, ai servizi, ai vani e loro posizione. Gli immobili accatastati nella classe "A" sono i seguenti:

A/1 - abitazione di tipo signorile /**A/2** - abitazione di tipo civile /**A/3** - abitazione di tipo economico /**A/4** - abitazione di tipo popolare /**A/5** - abitazione di tipo ultrapopolare /**A/6** - abitazione di tipo rurale /**A/7** - abitazioni in villini /**A/8** - abitazioni in ville /**A/9** - castelli e palazzi storico-artistici /**A/10** - uffici e studi privati /**A/11** - abitazioni o alloggi tipici dei luoghi.

Centrale Operativa: Struttura Organizzativa esterna (operante in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 Gennaio 2008) costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, cui la Società ha affidato incarico per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che è titolare, contitolare o delegato di un conto corrente presso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che stipula l'assicurazione e ne assume i relativi obblighi contrattuali.

Copertura (assicurativa): la Garanzia assicurativa prestata dalla Società dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo/risarcimento al verificarsi di un Sinistro.

Danni extracontrattuali: tutti i danni non derivanti dall'esecuzione di un contratto.

Disabitazione: assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti: documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.

Effetti domestici: il contenuto dell'abitazione, costituito da:

- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
 - vestiti, pellicce, libri, cineprese, videocamere e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.);
 - tutto quanto serve per uso di casa e personale;
 - mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi e cicli: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
- nonché, se i locali sono in affitto:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.

Sono esclusi: i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di "contratto di leasing".

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile, costituente i locali adibiti ad uso civile abitazione compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture, esclusi quelli aventi valore artistico.

Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (es. appartamento in condominio), la definizione si intende riferita a tale porzione e la Garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. E' escluso quanto indicato alla definizione "Effetti domestici".

Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni (infissi).

Franchigia: la somma stabilita che viene dedotta dall'Importo del danno indennizzabile a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Intermediario: la Società Global Assicurazioni S.p.A., Piazzale Marengo n. 6, 20121 – Milano, iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;

le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Società iscritte al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D. Società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese: Credito Valtellinese s.c., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio.

Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese.

Massimale: la somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione al netto di eventuale applicazione di scoperti e/o franchigie.

Modulo di polizza: il documento contrattuale rilasciato dalla Società che riporta gli elementi principali dell'assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, le Garanzie operanti, il premio, gli estremi del Contraente, il bene assicurato, ecc.) e che viene sottoscritto dal Contraente.

Nucleo familiare: le persone familiari conviventi, risultanti dallo stesso certificato di stato di famiglia (sono inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli).

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente ed Assicurato/i.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.

Prestazione di assistenza: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che Global Assistance S.p.A., tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società si impegna ad indennizzare il danno verificatosi fino alla concorrenza del valore assicurato (Somma assicurata), anche se quest'ultimo risulta essere

inferiore al valore globale dei beni assicurati (Valore Assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la così detta Regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Esempio:

La Somma assicurata per il contenuto contro il rischio del furto è pari ad € 20.000, al momento del sinistro, che ha provocato un danno di € 10.000, viene accertato che il valore complessivo del contenuto è pari ad € 25.000, superiore quindi al valore assicurato:

Valore Assicurato	Valore Assicurabile	Danno subito	Danno indennizzato
€ 20.000	€ 25.000	€10.000	€ 10.000

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno espressa in percentuale, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata sull'importo del danno indennizzabile a termini di polizza.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sede extragiudiziale: la risoluzione delle controversie con metodi alternativi alla decisione del giudice (transazioni, conciliazioni, accordi).

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.

Società: la Compagnia di assicurazioni, GLOBAL ASSISTANCE SPA.

Somma assicurata: valore indicato sul Modulo di Polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Spese di giustizia: le spese che riguardano le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio, le testimonianze, le indennità ai giudici popolari di Corte d'Assise.

Superficie abitabile: la complessiva superficie calpestabile dell'Abitazione assicurata, espressa in metri quadrati, (esclusi i giardini, ed eventuali parti comuni condominiali) dove i terrazzi, i balconi, i box e/o garage e le cantine vengono calcolati per un terzo (1/3) della loro rispettiva superficie calpestabile. Per quanto riguarda le soffitte, qualora non abitabili, sono equiparate alle cantine; in caso contrario debbono essere a tutti gli effetti ricomprese nella superficie abitabile.

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, attuati con corpi contundenti, costituito, di norma, da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore ai 6 millimetri; oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore ai 6 millimetri.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto è un'assicurazione danni rivolta a chi è titolare, contitolare o delegato di un conto corrente presso il Gruppo bancario Credito Valtellinese.

La polizza può assicurare solo immobili ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e può essere sottoscritta ed assicurare unicamente soggetti residenti in Italia; qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il Contraente deve darne immediata notifica alla Società e l'assicurazione contestualmente cessa con restituzione da parte della Società del corrispondente rateo di premio per il periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte già versate.

Laddove la Garanzia venga estesa anche al Nucleo familiare, saranno considerati Assicurati solo i soggetti conviventi ed appartenenti al medesimo Nucleo familiare del Contraente.

Il Contraente (persona fisica o giuridica) deve rivestire la funzione di proprietario/comproprietario, locatario o titolare di altro diritto reale sull'abitazione assicurata a fronte di comprovata documentazione.

Sono da considerarsi assicurabili con il presente contratto gli immobili (incluse le relative pertinenze e/o quote millesimali) e quanto in essi contenuto, adibiti esclusivamente ad abitazione principale o secondaria e classificati nella Categoria/Classe catastale A con l'esclusione delle classi A/9 e A/10.

Sono da considerarsi assicurati unitamente all'abitazione i box di pertinenza, purché situati entro 250 metri dall'abitazione stessa.

Non possono essere assicurati gli immobili in fase di costruzione o quelli che, pur accatastati come abitazione, siano adibiti a scopi differenti.

Art. 2 – GARANZIA IN CASO DI TRASLOCO

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza.

Tuttavia in caso di trasloco non comunicato alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, l'assicurazione vale nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell'art. 1898 Codice Civile, fino alle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore, purché sia immutato il rischio, soltanto previa specifica approvazione scritta (formalizzata con apposita appendice) da parte della Società preventivamente informata dal Contraente.

Art. 3 – GARANZIE OFFERTE ED OPERATIVITÀ

Il presente contratto offre una serie di Garanzie principali, legate ai danni occorsi al contenuto e/o all'abitazione posta in copertura ("Incendio Effetti domestici" e/o "Incendio Fabbricato") o da quest'ultima derivanti ("R.C. Fabbricato") e altre Garanzie opzionali estese all'abitazione assicurata ("Furto") ed al Contraente, incluso il suo Nucleo familiare convivente ("R.C. Capofamiglia", "Tutela Legale" ed "Assistenza").

Il "Pacchetto" delle combinazioni delle Garanzie proposte al Contraente in fase di sottoscrizione viene determinato in base alla tipologia ed all'uso dell'Abitazione assicurata da parte del Contraente in quanto proprietario (proprietà principale o secondaria in uso proprio o proprietà data in locazione a terzi) o affittuario. In particolare le Garanzie opzionali "RC Capofamiglia" e "Tutela Legale" verranno proposte solo nel caso in cui il Contraente fosse una persona fisica.

La "Formula", ovvero le Somme/Massimali assicurati legati alle Garanzie proposte al Contraente, viene determinata dalle caratteristiche dell'abitazione, oggetto della copertura assicurativa, tra cui la dimensione (Superficie abitabile), la peculiarità dell'immobile (villetta unifamiliare o a schiera o appartamento in condominio), il posizionamento dell'appartamento (tra piano terra o rialzato, piani centrali o ultimo piano) se posto in un condominio.

Come schematizzato nelle tabelle sottostanti, sono previste quattro "Formule" di combinazioni di Garanzie e Somme/Massimali assicurati (Base, Super, Plus e Top), nelle quali è possibile deselezionare una o più Garanzie "opzionali".

Mediante un'ulteriore Formula definita "Jolly" il Contraente potrà anche optare di aumentare o diminuire le Somme/Massimali assicurati della Formula proposta (scegliendo in ogni caso tra gli importi riportati nelle tabelle sottostanti) e deselezionare una o più Garanzie principali, se non desiderate, a condizione che ne lasci attiva almeno una.

Saranno comunque da considerarsi operanti esclusivamente le Garanzie indicate come "comprese" nel Modulo di Polizza nei limiti delle Somme/ Massimali assicurati ivi specificati.

Nelle tabelle, alle lettere di seguito indicate, vengono attribuiti i significati che seguono:

- A = Abitazione Principale di Proprietà;
- B = Abitazione Principale in Locazione;
- C = Abitazione data in Locazione;
- D = Abitazione Secondaria di Proprietà

			FORMULA (*)							
			"BASE"				"SUPER"			
			A	B	C	D	A	B	C	D
PACCHETTO GARANZIE	PRINCIP.	INC. Fabbric. (**)	75.000		75.000	75.000	100.000		100.000	100.000
		INC. Eff. Dom.	25.000	25.000		25.000	40.000	40.000		40.000
		RC Fabbricato	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	OPZIONALI	FURTO	10.000	10.000			12.500	12.500		
		RC Capof.	100.000	100.000			250.000	250.000		
		Tutela Legale	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		Assistenza	standard	standard			standard	standard		

			FORMULA (*)							
			"PLUS"				"TOP"			
			A	B	C	D	A	B	C	D
PACCHETTO GARANZIE	PRINCIP.	INC. Fabbric. (**)	150.000		150.000	150.000	200.000		200.000	200.000
		INC. Eff. Dom.	60.000	60.000		60.000	75.000	75.000		75.000
		RC Fabbricato	500.000	500.000	500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	OPZIONALI	FURTO	15.000	15.000			20.000	20.000		
		RC Capof.	500.000	500.000			750.000	750.000		
		Tutela Legale	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		Assistenza	standard	standard			standard	standard		

(*) Gli importi indicati in tabella sono espressi in valuta euro.

(**) Nella formula Jolly la Somma assicurata per la Garanzia "Incendio Fabbricato" potrà essere estesa fino ad € 250.000,00.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

L'assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato e i locali dell'abitazione assicurata si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche combustibili. Tuttavia nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) della superficie totale.

Limitatamente ai fabbricati delle abitazioni ubicate in località montane, sono tuttavia tollerate l'esistenza del manto di copertura del tetto in scandole e/o di rivestimento delle pareti esterne in legno, purché aderente alle strutture continue in muratura costituenti il fabbricato stesso, nonché l'esistenza di balconi in legno.

Art. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Non è prevista la facoltà di rateizzare il premio annuale.

Il premio di polizza, fisso e costante nel tempo, deve essere pagato alla Società con accredito del relativo importo sul conto corrente dell'Intermediario che ha in gestione il contratto.

Se ad ogni rinnovo il Contraente non paga il premio delle annualità successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Al fine dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito.

Art. 6 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto è di durata annuale ed è stipulato con tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7 – PREMIO ANNUALE – CRITERI DI COMPUTO E SCONTI

Il premio annuale viene determinato alla sottoscrizione sommando i premi delle singole Garanzie scelte dal Contraente ed indicate come "comprese" sul Modulo di Polizza ed è commisurato alle relative Somme o massimali assicurati.

In particolare:

- il premio della Garanzia "R.C. Capofamiglia" viene attribuito, in base alla numerosità ed all'età dei componenti appartenenti al Nucleo familiare del Contraente assicurato, secondo il seguente schema:

Fascia di premio	Numero assicurati
1°	fino a 2 (e tutti maggiorenni)
2°	fino a 4 (di qualsiasi età)
3°	oltre 4 (di qualsiasi età)

- il premio della Garanzia "Furto" viene influenzato, prevedendo alcune maggiorazioni, sia dalla provincia di ubicazione dell'immobile assicurato (se rientrante nelle così dette "Aree metropolitane"), sia dal suo posizionamento, rispetto al Piano Terra, oltre che dalla peculiarità dell'immobile stesso (villetta unifamiliare o a schiera o appartamento in condominio).

I dipendenti e gli amministratori di Global Assistance e del Gruppo Credito Valtellinese (sia attivi che in quiescenza) possono beneficiare di uno sconto del 15% sul premio annuale purché proprietari o locatari dell'immobile assicurato. Nel caso di cessazione del rapporto di dipendenza (per motivo diverso dalla quiescenza) la Polizza cessa alla prima scadenza annuale successiva all'interruzione di tale rapporto.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia preventiva alla Società di eventuali altre assicurazioni che lui o gli altri Assicurati avessero in corso o dovessero stipulare con la Società o con altre Compagnie per gli stessi rischi; in ogni caso deve darne comunicazione al momento della denuncia del sinistro.

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 10 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 11 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 13 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, inondazioni, frane e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto all'Art. A.2 lett. f);
- c) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo (60°) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta (30) giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il quindicesimo (15°) giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 15 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il foro dove ha sede, residenza o domicilio il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 17 – RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Ogni Garanzia presente nelle seguenti Sezioni sarà operante solo se indicata come “compresa” sul Modulo di Polizza e verrà prestata entro le Somme/Massimali assicurati ivi specificati.

SEZIONE INCENDIO

➤ **GARANZIA “INCENDIO FABBRICATO”**

A. 1 – Oggetto della copertura

Si intendono assicurati con la presente Garanzia i beni, purché di proprietà del Contraente, che rientrino nella definizione “**Fabbricato**” relativamente ai locali adibiti ad abitazione civile e sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell'ubicazione indicata in polizza.

La Garanzia opera a **Primo rischio assoluto** fino alla concorrenza della Somma assicurata se la Superficie abitabile, verificata in fase di sinistro, non ecceda di una percentuale superiore al 20% i 200 metri quadrati. Qualora venga superata tale percentuale, la Società risponderà del danno ai beni assicurati fino alla concorrenza della Somma assicurata ma applicando la **Regola proporzionale** al danno in base all'art. 1907 del Codice Civile.

A. 2 – Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare entro la Somma assicurata e fatte salve le specifiche esclusioni, i danni diretti e materiali all'immobile assicurato derivanti da:

- a) **incendio, esplosione, scoppio e implosione** compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirli od arrestarli; **fulmine; fumo, gas e vapori** sviluppatasi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito i beni assicurati o enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- b) **eventi atmosferici**, cioè da **vento, trombe d'aria** e cose da esse trascinate e **grandine**, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non), compresi i danni da bagnatura ai beni assicurati verificatisi all'interno dei locali dell'abitazione, purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
- c) **sovraccarico neve sui tetti**, compresi i danni che si verificassero all'interno dei locali dell'abitazione a seguito di crollo totale o parziale del tetto a causa del sovraccarico stesso;
- d) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio; **caduta di aeromobili, manufatti aeronautici e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate; onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica; **rottura accidentale di specchi e lampadari** (compresi i danni agli stessi) appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta; **fumo, gas e vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato;
- e) **anormale funzionamento di frigoriferi e congelatori**, purché conseguente a fenomeno elettrico (come indicato al punto “g”), per i danni alle provviste alimentari, fino ad € 3.000,00 per periodo di assicurazione e con una franchigia di € 250,00 per sinistro;
- f) **eventi sociopolitici**, cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi;
- g) **fenomeni elettrici**, da qualunque causa determinati (compresa l'azione del fulmine), con esclusione dei danni derivanti da usura e manomissione, con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro. L'Assicurazione opera fino ad un massimo di € 3.000,00 per periodo di assicurazione;
- h) **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale od occlusione (non riconducibile a mancata o cattiva manutenzione) degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali dell'abitazione o del fabbricato di cui fanno parte, nonché a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche dell'Assicurato, compresi i relativi raccordi. Sono esclusi i danni derivanti da acqua piovana non

conseguenti a rottura od occlusione di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di fogna;

- i) se assicurato il fabbricato sono comprese le spese necessariamente sostenute per **la ricerca e riparazione della rottura od occlusione** degli impianti che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, fino ad un massimo di € 2.000,00 per periodo di assicurazione, con una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro;
- j) **oneri di ricostruzione e onorari di professionisti** (tra cui progettisti, periti e consulenti intervenuti per il ripristino o ricostruzione delle parti dell'abitazione assicurata distrutta o danneggiata) sono rimborsati con il limite massimo di € 2.500,00.

La Società risponde inoltre fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, per:

- **le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico o a quello imposto dalle Autorità i residui del sinistro;
- **l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati** occupati dall'assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di € 100,00 giornaliero. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- **rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici**, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente, se assicurati gli "effetti domestici".

A. 3 – Esclusioni

Ad integrazione dell'Art. 13 delle Condizioni Generali, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni:

- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati ai fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono, inclusi i difetti di coibentazione;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- relativamente ai casi di "**scoppio ed esplosione**" di macchinari e di impianti (punto A.2 lettera a) derivanti da usura, corrosione o difetti di materiali;
- conseguenti ad "**eventi atmosferici**" (punto A.2 lettera b) ed a "**sovraccarico di neve**" (punto A.2 lettera c):
 - subiti da serramenti, vetrate, lucernari, pensiline, pergolati, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti, ed altri simili installazioni esterne, enti all'aperto, nonché dal contenuto di fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, da verande e coperture in genere di poggiali, di balconi, di terrazze;
 - causati da stillicidio o umidità, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- inerenti gli "**eventi sociopolitici**" (punto A.2 lettera f):
 - relativi a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - da imbrattamento delle pareti esterne;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
 - diversi da incendio, esplosione e scoppio avvenuti in occasione di occupazione non militare, che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi".

➤ **GARANZIA "INCENDIO EFFETTI DOMESTICI"**

B. 1 – Oggetto della copertura

Si intendono assicurati i beni che rientrano nella definizione "**Effetti domestici**", contenuti nell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e nelle sue dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti.

I Valori si intendono ricompresi in copertura entro i limiti sotto riportati:

Denaro contante: fino ad un massimo di € 1.500,00;

Altri valori (tra cui collezioni, raccolte, quadri e tappeti):

- fino ad un massimo di € 5.000,00 (per Somme assicurate fino ad € 40.000)
- fino ad un massimo di € 10.000,00 (per Somme assicurate superiori ad € 40.000).

La Garanzia opera sempre a "Primo rischio assoluto" e prevede il rimborso dei danni derivanti al contenuto dell'abitazione entro la Somma assicurata espressa sul Modulo di Polizza, nei medesimi casi ed esclusioni previsti per la Garanzia "Incendio Fabbricato".

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

➤ GARANZIA "RC FABBRICATO"

C. 1 – Oggetto della copertura

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato sul Modulo di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **proprietà** o alla **conduzione** dell'Abitazione assicurata.

Sono esclusi dalla Garanzia "RC Fabbriato" i fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata (ad eccezione di quelli inerenti la proprietà e conduzione dell'Abitazione assicurata) ed ad attività professionale.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, con il limite di € 40.000,00, anche per i danni derivanti da **interruzione o sospensione**, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, purché tali beni e/o attività non siano riconducibili a soggetti che abbiano un legame di parentela o di lavoro con il Contraente e/o con gli Assicurati.

Inoltre la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la **gestione delle vertenze** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite dell'importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono compresi in Garanzia:

limitatamente alla proprietà dell'Abitazione assicurata:

- ✓ i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti all'Abitazione assicurata, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura);

limitatamente alla conduzione dell'Abitazione assicurata:

- ✓ i danni cagionati dai componenti il Nucleo familiare assicurato e da addetti ai servizi domestici dei quali l'Assicurato debba rispondere;
- ✓ i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori.

C. 2 – Rischio locativo

La Società nel caso di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio ai locali ad ai beni tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

La garanzia è operante fino alla concorrenza del Massimale della Garanzia RC Fabbriato, indicato sul Modulo di polizza.

C. 3 – Persone non considerate terzi

Ai fini del contratto non sono considerati terzi:

- a) il coniuge (o il convivente more uxorio), i genitori ed i figli (del Contraente stesso e del proprio coniuge/convivente more uxorio), i minori in affidamento familiare;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione degli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio e di assistenza agli anziani, nel caso di infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali)

subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

C. 4 – Limitazioni

Il Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza deve essere considerato quale importo massimo per sinistro e per periodo di assicurazione. Tuttavia se è “compresa” nel Modulo di Polizza anche la Garanzia “RC Capofamiglia” il Massimale assicurato maggiore fra le due Garanzie, deve intendersi quale Massimale complessivo (per sinistro e per periodo di assicurazione) di entrambe le Garanzie.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza è prevista una franchigia di € 250,00.

C. 5 – Esclusioni

Ad integrazione dell'Art.13 delle Condizioni Generali, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- c) da furto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

➤ **GARANZIA “RC CAPOFAMIGLIA”**

D. 1 – Oggetto della copertura

La presente Garanzia è operante nei confronti degli Assicurati (il Contraente ed i componenti il Nucleo Familiare convivente) a copertura di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi (compresi i danni cagionati da addetti ai servizi domestici, dei quali debba rispondere), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della **vita privata**, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionale e relativi la proprietà o la conduzione dell'Abitazione assicurata.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale con il limite di € 40.000,00, anche per i danni derivanti da **interruzione o sospensione**, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, purché tali beni e/o attività non siano riconducibili a soggetti che abbiano un legame di parentela o di lavoro con il Contraente e/o con gli Assicurati.

Inoltre la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la **gestione delle vertenze** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite dell'importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

D. 2 – Proprietà e/o Uso di animali domestici – Uso di animali da sella

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. D. 1 l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da:

- 1) uso di cavalli e di altri animali da sella;
- 2) proprietà e/o uso di cani e altri animali domestici.

D. 3 – Veicoli a motore

A parziale deroga dell'Art. D. 6 lett. a) e b) la Garanzia copre i rischi derivanti da:

- guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa Garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento

esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi, trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto;

- guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola, soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto;
- qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

D. 4 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione vale quanto specificato all'Art. C.3 lett. a) e c) della Garanzia "RC Fabbriato".

D. 5 - Limitazioni

Il Massimale assicurato indicato sul Modulo di Polizza deve essere considerato quale importo massimo per sinistro e per periodo di assicurazione. Tuttavia se è "compresa" nel Modulo di Polizza anche la Garanzia "RC Fabbriato" il Massimale assicurato maggiore fra le due Garanzie, deve intendersi quale Massimale complessivo (per sinistro e per periodo di assicurazione) di entrambe le Garanzie.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza è prevista una franchigia di € 250,00; la stessa non si applica per il punto 2 dell'Art. D.2 laddove i danni siano cagionati da cani addetti all'accompagnamento di persone non vedenti.

In presenza di più polizze in capo ai medesimi soggetti assicurati con la Società a copertura della garanzia RC Capofamiglia, la Società, in caso di sinistro, provvederà all'indennizzo spettante a termini di polizza entro e non oltre l'esborso massimo di € 750.000,00 (**limite per rischio**) ancorché l'importo complessivo della sommatoria dei singoli Massimali superi tale limite. La Società in tal caso restituirà al Contraente il premio in proporzione alla somma non liquidata.

D. 6 – Esclusioni

Ad integrazione dell'Art.13 delle Condizioni Generali e dell'Art. C.5 della Garanzia "RC Fabbriato" sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. D.3);
- b) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. D.3);
- c) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- d) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
- e) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. D.2);
- f) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- g) derivanti dall'esercizio della caccia.

D. 7 – Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

D. 8 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.

SEZIONE FURTO

➤ Garanzia "FURTO"

E. 1 - Oggetto della copertura

La Società assicura, nei limiti della Somma assicurata indicata sul Modulo di Polizza, i beni, anche di proprietà di terzi, che rientrino nella definizione di "Effetti domestici", posti nei locali dell'Abitazione assicurata, sottratti a seguito di:

- a) **Furto** commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
1. violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) **mediante scasso o sfondamento**;
 2. senza evidenti segni di scasso **con uso fraudolento di chiavi**;
 3. **mediante scalata**, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
- b) **Rapina** avvenuta all'interno dei locali dell'abitazione o delle pertinenze assicurate, anche se iniziata all'esterno.

Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la **riparazione dei guasti** cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi dell'abitazione assicurata, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro.

La Garanzia opera sempre a "Primo rischio assoluto".

La prestazione non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.

E. 2 – Limitazioni

In riferimento al Furto la Società provvederà al rimborso applicando uno scoperto del 25% sull'importo indennizzabile limitatamente a:

- furto **mediante scasso o sfondamento** (Art. E.1 punto "a.1") quando l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avviene mediante la rottura di solo vetro non antisfondamento.
- furto con "**uso fraudolento di chiavi**" (Art. E.1 punto "a.2").

In tutti i casi vengono applicati, nell'ambito della Somma assicurata, i seguenti sottolimiti:

- denaro contante: fino ad € 1.500,00;
- gioielli preziosi ed altri valori (se non custoditi in casseforti o armadi blindati): fino al 50% della Somma assicurata.

E. 3 – Esclusioni

Ad integrazione dell'Art.13 delle Condizioni Generali è altresì esclusa la copertura assicurativa per i casi:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione; relativamente a gioielli e preziosi, denaro, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno consecutivo di disabitazione;
- verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone che abitano con lui od occupano i locali dell'abitazione o locali con questi comunicanti, o da suoi dipendenti, o da dipendenti delle persone di cui sopra, oppure da incaricati della sorveglianza degli effetti domestici o dei locali;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garanzia “TUTELA LEGALE”

F. 1 – Oggetto dell’assicurazione

La Società, alle condizioni del presente contratto e nei limiti del massimale indicato in Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili alla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale che giudiziale.

I suddetti oneri sono:

- le spese per l’intervento del Legale, liberamente scelto dalle persone Assicurate, incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali;
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società, ai sensi dell’Art. F. 7 (comma 4);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico di ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell’ Art. F. 7 (punto 5);
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.Lgs. n. 28 del 11/03/2002), se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- le spese relative al tentativo obbligatorio di conciliazione (D.Lgs. n°28 del 04/03/2010).

E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. F. 5.

F. 2 – Ambiti garantiti / Casi assicurati

Vita privata

La presente Garanzia viene prestata nell’ambito della vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, per

1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 ed inferiore a € 50.000,00;**
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Immobile

La presente garanzia viene prestata ai soggetti assicurati relativamente ad immobili ad uso abitativo nella veste di:

- **conduttori**, per sostenere le controversie relative alla locazione dell’Abitazione assicurata,
- **proprietari**, per sostenere le controversie inerenti a diritti reali relativi all’Abitazione assicurata. In tal caso, qualora l’immobile o parte di esso sia dato in locazione, non sono oggetto di copertura le controversie, contrattuali ed extracontrattuali, con il conduttore dell’Abitazione assicurata.

F. 3 – Delimitazione dell’oggetto dell’assicurazione

1. L’Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

F. 4 – Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi – il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di un contratto;
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La Garanzia assicurativa viene prestata nei casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, nelle restanti ipotesi.

3. La Garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini previsti dalla Garanzia all'Art. 13 del Capitolo "Norme che regolano i sinistri" delle presenti Condizioni di Assicurazione e comunque entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da quest'ultimo.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

F. 5 – Scelta del legale in fase di sinistro

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

F. 6 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

F. 7 – Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. F. 5.

3. La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

F. 8 – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano, invece, alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

F. 9 – Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimenti penali l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. Per le restanti ipotesi l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.

F. 10 – Soggetti Assicurati

Le Garanzie previste all'Art. F. 1 – "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo Nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia.

F. 11 – Esclusioni

Ad integrazione dell'Art.13 delle Condizioni Generali è altresì esclusa la copertura assicurativa:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) per vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- i) per controversie dei soggetti assicurati in qualità di proprietari con il conduttore dell'immobile, o di parte di esso, dato in locazione;
- j) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- k) per le controversie con la Società ;
- l) per controversie relative ad immobili ad uso commerciale;
- m) in caso di controversie tra comproprietari.

SEZIONE ASSISTENZA

Premessa

La Società ha affidato ad una Struttura organizzativa esterna (in breve denominata Centrale Operativa) la gestione dei casi assicurativi coperti dalla garanzia Assistenza. La Società si riserva la facoltà di sostituire, in corso di contratto, ove ne ravvisasse l'opportunità, la Centrale Operativa dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.

➤ **Garanzia “ASSISTENZA”**

G 1 – Operatività dell'assicurazione

Le prestazioni della presente Garanzia sono fornite dalla Società, con un massimo di tre volte, per ciascun tipo di intervento, per periodo assicurato, tramite la Centrale Operativa che erogherà direttamente le prestazioni, entro i limiti previsti o, in caso di impossibilità, autorizzerà preventivamente gli interventi o le spese.

G. 2 – Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema.

Resta a carico della Società l'uscita dell'idraulico e la manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 120,00 per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un idraulico, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al massimale di cui sopra e dietro presentazione di regolare fattura.

G. 3 – Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando l'Assicurato necessiti del pronto intervento di un fabbro in seguito a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata, oppure in caso di rottura delle chiavi di casa o di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema.

Restano a carico della Società i costi relativi l'uscita del fabbro e la manodopera sino ad un massimale di € 120,00. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un fabbro, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano, e per la manodopera, sino al massimale di cui sopra e dietro presentazione delle regolari fatture.

G. 4 – Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo di incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema, tenendone a carico i costi relativi all'uscita dell'elettricista e la manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 120,00.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute, per l'uscita dell'artigiano e per la manodopera, sino al massimale di cui sopra e dietro presentazione delle regolari fatture.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

G. 5 – Spese di albergo

Quando a seguito di uno dei suddetti eventi o in caso di forza maggiore, l'Assicurato debba, per obiettive ragioni di inagibilità, lasciare la propria abitazione, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 120,00 per persona con il massimo di € 500,00 per evento.

G. 6 - Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di furto con effrazione o tentata effrazione ai fissi ed infissi dei locali assicurati e nell'impossibilità di chiusura degli stessi, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, provvede a reperire un

servizio di vigilanza con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento e fino all'importo massimo di € 200,00.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza, la Società provvederà al rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per farvi fronte autonomamente, entro il massimale di cui sopra, dietro presentazione di idonea documentazione.

G. 7 – Rientro dell'Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e avvenga un sinistro (Furto, Incendio, Scoppio ed allagamento) alla propria abitazione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Società per il tramite della Centrale Operativa, provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di € 500,00 per evento e per periodo di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

❖ SEZIONE INCENDIO E FURTO

Art. 1 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
- b) per i danni di cui all'Art. A.2 della SEZIONE INCENDIO, farne denuncia alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza nonché, se richiesto dalla stessa, anche all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 15 giorni dalla richiesta;
- c) per i danni di cui all'Art. E.1 della SEZIONE FURTO, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, nonché alla Società (eventualmente per il tramite dell'Intermediario), entro 7 giorni, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- d) ove siano stati sottratti titoli di credito deve farne inoltre denuncia ai debitori, nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo la rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare le tracce e i residui del sinistro, senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del loro valore;
- g) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae beni non distrutti o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo

quando si verifichi disaccordo fra loro; il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà ed il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall'Indennizzo eventualmente dovuto.

Art. 4 – Compiti dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare che il Contraente o l'Assicurato abbiano ottemperato a quanto previsto al precedente Art. 1 "Denuncia ed obblighi in caso di sinistro";
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, siano o meno distrutti, sottratti o danneggiati;
 - d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;
- I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 – Determinazione del danno

Per la SEZIONE INCENDIO

l'ammontare del danno, per le cose assicurate, viene determinato in base al "valore a nuovo", intendendosi come tale:

- per gli "Effetti domestici", il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati. Per i beni riparabili l'ammontare del danno si determina in base al costo di riparazione se questo è inferiore al costo di rimpiazzo. Fanno eccezione:

a) gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer per i quali si considererà il loro costo di riparazione con il massimo del loro valore a nuovo per quelli acquistati da non più di 4 anni o del doppio del loro valore allo stato d'uso, intendendosi per tale il valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante, per quelli acquistati da oltre 4 anni, senza comunque superare il limite di valore a nuovo;

b) i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, per i quali si stimerà il loro valore detraendo dal valore a nuovo un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- per il **Fabbricato**, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), ottenuto stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dei residui.

Per la SEZIONE FURTO

l'ammontare del danno, per le cose assicurate, viene determinato stimando il valore degli effetti domestici sottratti e danneggiati, al momento del sinistro in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause. Da tale valore dovrà essere dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati.

In ogni caso la Società risarcisce:

- per le **raccolte e collezioni**, solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- per i **preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso o da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria** si stima il valore commerciale (ovvero il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto);
- per i **documenti**, si riconoscono solo le spese di rifacimento;

- per i **titoli di credito** (per i quali è ammessa la procedura di ammortamento), solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per i **Valori** si stima il valore nominale (ovvero l'importo indicato sui valori);
- per i **beni fuori uso** o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

Art. 6 – Coesistenza di più Assicuratori

Nel caso coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

Art. 7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che il danno non sia stato eseguito con dolo o colpa grave, confische e requisizioni.

Art. 8 – Rinuncia alla rivalsa

Per i danni di cui alla SEZIONE INCENDIO la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 9 – Recupero in caso di furto e rapina

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se invece il danno è stato risarcito solo in parte il valore del recupero viene ripartito tra la Società e l'Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato può riprendere i beni recuperati restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 10 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

❖ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società, eventualmente per il tramite dell'Intermediario, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto – entro 6 giorni se avvenuto all'estero – ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Se il sinistro è provocato da un familiare del Contraente deve essere prodotto anche un certificato di "Stato di Famiglia". In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla



notifica. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

❖ SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 13 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Per i casi assicurativi rientranti nella Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire alla Società, direttamente o tramite l'Intermediario, la denuncia scritta del sinistro ad uno dei seguenti indirizzi:

Posta ordinaria: Global Assistance Spa - Area Tutela Legale - Piazza Diaz, 6 - 20123 MILANO

Mail: tutelalegale@globalassistance.it

Fax: **02.43335020**

Recapiti telefonici della Società per eventuali comunicazioni: Telefono: **02.4333501**

L'Assicurato:

- deve immediatamente denunciare qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa;
- deve informare in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

❖ SEZIONE ASSISTENZA

Art. 14 – Istruzioni per la denuncia e richiesta di assistenza

L'Assicurato, per poter beneficiare delle prestazioni, dovrà immediatamente informare la Centrale Operativa del sinistro.

Al fine di ottenere un tempestivo intervento da parte della Centrale Operativa, si dovranno comunicare all'operatore, oltre ai propri dati identificativi (nome e cognome): il numero di polizza, l'esatta indicazione dell'ubicazione dell'abitazione assicurata ed il proprio numero telefonico di riferimento.

E' importante non prendere nessuna iniziativa senza aver prima contattato telefonicamente la Centrale Operativa, che dovrà autorizzare ogni intervento e spesa, ai seguenti recapiti telefonici.

Dall'Italia: Numero Verde **800.295122**

Dall'estero: + 39 **02.26609631**

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ad ogni Contraente i nuovi riferimenti telefonici in caso di modifiche



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società a cui la Compagnia ha affidato servizi in outsourcing, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi in cui al punto 3,

comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge, agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi e riassicurativi, legali, periti e autofficine, Società a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o Società a cui la Compagnia ha affidato attività in outsourcing, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz, 6.